

## La nota del Ministero della Giustizia e onorari dei consulenti tecnici

**Autore:** Ianniello Nicola

**In:** Diritto civile e commerciale

### La nota prot dag 30477.U del Ministero della Giustizia

La **nota prot dag 30477.U emessa in data 12.2.2021 dal Ministero della Giustizia** chiarisce l'ambito di **applicabilità della sentenza n.217/2019 della Corte Costituzionale** nei riguardi degli onorari dei consulenti tecnici di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e degli ausiliari del magistrato iscritti quali somme prenotate a debito.

### L'articolo 131 del d.p.r. n. 115 del 2002

**L'articolo 131 del d.p.r. n. 115 del 2002 recita, infatti, al comma 3:** < Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro>.

Come si legge **nella nota**, la pronuncia della Corte ha mutato radicalmente la disciplina della liquidazione degli onorari e delle indennità dovuti ai soggetti indicati nell'art. 131, comma 3, del d.p.r. n. 115 del 2002, dal momento che **il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell'ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell'Erario** quando la spesa sia eseguita nell'interesse della parte stessa (art. 131, comma 1).

### L'art. 136 della Costituzione e l'art. 30 della legge n. 87 del 1953

Orbene, è noto, in base al dettato dell'**art. 136 della Costituzione**, che l'effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta la cessazione dell'efficacia della legge dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

In tal senso, **l'art. 30 della legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)**, dopo aver disposto in ordine alla pubblicazione della sentenza e alla sua comunicazione, statuisce a sua volta che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"

E' doveroso rammentare che tale prospettazione fu oggetto di uno **studio a firma di G.W.Caglioti**, dirigente nei ruoli del Ministero della Giustizia attualmente con funzioni di dirigente della Procura Generale di Catanzaro ("Modalità di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio e di parte nel processo civile con patrocinio a spese Stato alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019" **su [www.anvag.it/articoli/civile-2019](http://www.anvag.it/articoli/civile-2019)**) nel quale, appunto, l'autore sosteneva che "il decreto di pagamento emesso ex articolo 83 Testo Unico spese di giustizia azionato nelle forme dichiarate incostituzionali e non ancora prescritto può, quindi, e non se ne vedono motivi ostativi, essere azionato nelle nuove forme con espressa richiesta di anticipazione in luogo della richiesta di prenotazione a debito".

Infatti, particolare attenzione viene data alla individuazione dei **limiti all'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte** costituzionale n. 217 del 1° ottobre 2019, come si legge nella nota in commento, con riferimento ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato o consulenti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato emessi dal magistrato in data antecedente alla pubblicazione della predetta decisione, investe un aspetto di interpretazione della legge applicabile che è rimesso al giudice.

Si richiama a tal proposito lo studio succitato, laddove l'autore precisa che, essendo mutato il precedente orientamento ministeriale della possibile applicazione della prescrizione presuntiva ai crediti in oggetto a seguito della nota ministeriale del 27 novembre 2013 (inapplicabilità dell'istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia), ebbero ogni problematica inerente alla corretta individuazione del dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale o della interruzione dello stesso, non può che essere definita, di volta in volta, nei casi specifici, dagli uffici giudiziari competenti.

## Conclusioni

La nota in commento conclude, quindi, nel senso che, a fronte di una istanza del consulente che richiede il pagamento del proprio compenso con la modalità dell'anticipazione a carico dell'Erario (essendo il meccanismo della prenotazione a debito attinto da incostituzionalità), è **demandata al magistrato ogni valutazione in merito al definitivo consolidamento del rapporto giuridico** in questione, con particolare riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione o decadenza previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di credito vantato dal professionista.

**Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/la-nota-del-ministero-della-giustizia-e-onorari-dei-consulenti-tecnici/>